COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 28 Del 29-01-21

Oggetto:	**RILEVAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO ED ECCEDENTE AI SENSI DELL'ART. 33 DLGS. 165/01 COME MODIFICATO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 183/ 2011.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 12:30, telematicamente, ai sensi del decreto sindacale n. 2/2020, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	VICE SINDACO	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	P
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 5, assenti n. 0
Assiste in qualità di Segretario Comunale la DOTT.SSA STELLA MARIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 33 del Dlgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd legge di stabilità 2012;

DATO ATTO che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;

RICORDATO che la mancata ricognizione di cui sopra sanziona le pubbliche amministrazione inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, e che la norma in esame detta, nel contempo, le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

CONSTATATO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

DATO ATTO che tale condizione non si verifica nell'Ente;

VISTO il DL 12/2008 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 90/2014 e s.m.i.;

VISTO ILDL 189/2016 e s.m.i.;

CONSTATATO che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore in tema di contenimento e riduzione della spesa del personale, vincoli attualmente rappresentati da:

1) **tetto di spesa del personale in termini assoluti** (art. 1 comma 557 legge 296/2006 così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 conv. L.112/2010): i Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

a. riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile (abrogata dal DL 113/2016;
b. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
d. l'art. 3, comma 5 bis del D.L. n.90 del 24/06/2014 convertito in Legge n. 114 dell'11/08/2014 con il quale è stato introdotto all'art.1 della Legge 296/2006 il comma 557- quater che espressamente prevede: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;

2) **blocco parziale o totale delle assunzioni (utili per determinazione eventuali resti assunzionali):**

a. l'art. 76 del D.L 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ha disposto l'ulteriore vincolo dettato dal divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se non è stato rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente (art. 76 comma 4);

b. il D.L. n. 90 del 26/04/2014 ed in particolare l'art.3, comma 5, che ha previsto l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, in base al quale: *"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistic*
   a
   ", ed ha disciplinato la materia stabilendo che:
   - negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
   - la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018;
   - restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis 557-ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   - a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

c. il comma 228 della Legge 208/2015 in base al quale, dal 2016 "*228 Le amministrazioni di cui all'articolo* 3, comma 5*, del* decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla* legge 11 agosto 2014, n. 114*, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'*articolo 1, comma 562*, della* legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 263*, comma 2, del testo unico di cui al* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'*articolo 1, comma 557-quater*, della* legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente*

*comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'*articolo 1, comma 421*, della citata* legge n. 190 del 2014*, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo* 3, comma 5*, del* decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla* legge 11 agosto 2014, n. 114*. Il comma 5-quater dell'articolo* 3 *del* decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla* legge 11 agosto 2014, n. 114*, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."*

d. comma 424 – articolo 1 – della Legge 190/2014 in base al quale *"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui a l*
comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle".*

e. l'art. 41 del d.l. 66/2014 e s.m.i., commi 1 e 2, in base ai quali: "*1.A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. (135) 2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'*articolo 32,

comma 2*, nonché dall'*articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla* legge 6 giugno 2013, n. 64*"*;

f. l'art. 16 – comma 1 bis del DL 113/2016 in base al quale: "*All'*articolo 1, comma 228*, della* legge 28 dicembre 2015, n. 208*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'*articolo 1, comma 562*, della* legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'*articolo 263*, comma 2, del testo unico di cui al* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».*"*;

g. l'art. 22 – comma 2 del DL 50/2017 in base al quale: "*2.All'*articolo 1, comma 228*, secondo periodo, della* legge 28 dicembre 2015, n. 208*, le parole: "nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento."*

h. l'art. 1 – comma 863 della Legge 205/2017 in base al quale dal 2018: "*All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « tra 1.000 e 3.000 » sono sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000 »"*;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 e constatato che per il 2019 risultava pienamente in vigore l'art. 3 del DL 90/2014 e s.m.i. che, al comma 5, fissava la percentuale di turn over 2019 in base al 100% dei cessati dell'anno precedente, concludendo di fatto il periodo delle diverse percentuali previste nei periodi precedenti ex comma 228 della Legge 208/2015 e s.m.i.:

DATO ATTO che per effetto delle modifiche normative sopra richiamate, è stato eliminato il vincolo connesso ad un rapporto spese di personale/spese correnti inferiori al 50%, nonché il dover considerare tra le spese di personale anche quelle a pari titolo sostenute dalle società partecipate, in base ai criteri sanciti dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 14/AUT/2011/QMIG;

CONSTATATO che per effetto della pubblicazione in GU n. 108 del 27 aprile 2020, del d.m. 17 marzo 2020, recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni», è ora in vigore l'art. 33, comma 2, precedentemente richiamato del d.l. 34/2019, il così detto "Decreto Crescita", in base al quale le capacità assunzionali dell'ente sono determinate sulla scorta della seguente normativa: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell' articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le*

modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

RICHIAMATO il Decreto 17 marzo 202**0** avente ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* le cui disposizioni si applicano con decorrenza 20/04/2020, con il quale sono stati definiti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 58, i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché individuate le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

VISTA la relativa circolare esplicativa prot.974 del 08/06/2020.

DATO ATTO che la capacità assunzionale quindi è stata rideterminata sulla base dei nuovi criteri e sulla scorta delle istruzioni ministeriali, comunque in modalità conforme a quella già prevista nella nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, con deliberazione di Giunta Comunale n. 126/20.

RICORDATO che successivamente alla determinazione della nuova capacità assunzionale, la RGS, con nota 238867/2020 - Prot. 12454 del 15/01/2021, ha provveduto ad interpretare la corretta applicazione dei resti assunzionali in base al confronto tra il risultato della Tabella 2 ed il risultato del valore soglia della Tabella 1 di cui al DM 17 marzo 2020 affermando quanto segue:

A) se il risultato dell'applicazione della tabella 2 è superiore a quello della Tabella 1, allora la capacità assunzionale è pari alla spese di personale dell'ultimo rendiconto a cui va aggiunta la spesa di personale fino a non superare il valore soglia;

B) se il risultato dell'applicazione della tabella 2 è inferiore a quello della Tabella 1, allora lo spazio per nuove assunzioni è il maggiore tra:

- spese di personale 2018 + risultato della percentuale della Tabella 2;
- spese di personale 2018 + resti non ancora utilizzati del quinquennio precedente.

CONSTATATO che dall'applicazione del principio sopra esposto, detenendo un risultato dall'applicazione della tabella 2 inferiore a quello della tabella 1, la capacità assunzionale è determinabile sulla scorta della somma tra le spese di personale 2018 ed il risultato della percentuale della Tabella 2, maggiore di quella ottenuta con l'applicazione dei resti, che quindi non VENGONO APPLICATI.

VISTO il prospetto di determinazione che segue in cui vengono applicate le percentuali previste per l'anno 2021: i valori determinati dal rendiconto 2019 saranno oggetto di aggiornamento non appena approvato il consuntivo 2020:

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Abitanti	2649
Anno Corrente	2021

Entrate correnti	
Ultimo Rendiconto	7.017.400,34 €
Penultimo rendiconto	10.660.271,34 €
Terzultimo rendiconto	8.178.123,52 €

Spesa del personale	
Ultimo rendiconto	959.235,74 €
Anno 2018	976.335,12 €

Margini assunzionali

Prima soglia	**Seconda soglia**
27,60%	31,60%

FCDE	24.877,66 €
Media - FCDE	8.593.720,74 €
Rapporto Spesa/Entrate	
11,16%	

Collocazione ente
Prima fascia

FCDE

Incremento massimo ipotetico spesa 2020	
%	€
25,00%	244.083,78 €

Incremento spesa 2020 - I FASCIA	
%	€
25,45%	244.083,78 €

Utilizzo massimo margini assunzionali
0,00 €

Incremento spesa
244.083,78 €

Spesa del Personale

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Entrate Correnti

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamente del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unita' di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facolta' assunzionale ai sensi del presente comma e' destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale purche' collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglie e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

RICORDATO che l'Amministrazione Comunale rispetta integralmente i requisiti di virtuosità sopra richiamati, anche sulla scorta dei dati rappresentati dal preconsuntivo (impegnato/accertato integrato/rettificato in base alle operazioni di riaccertamento in corso) del Bilancio di Previsione 2020, in quanto:

1. rispetterà, in base ai dati di preconsuntivo, il vincolo di pareggio del bilancio;
2. la spesa del personale (dati preconsuntivo 2020), determinata ai sensi e per gli effetti del limite di spesa ex art. 1 – comma 557 della Legge 296/06 e s.m.i. per enti soggetti al patto, ora pareggio di bilancio, come il Comune di Acquasanta Terme dal 01/01/2013, al netto delle competenze escluse, è stata nell'anno 2020, pari ad € 493.638,40, quindi inferiore al corrispondente valore medio degli anni 2011/2013 pari ad € 654.160,39;
3. detiene un rapporto tra spese del personale, determinata in € 1.043.051,34 senza applicazione di alcuna riduzione, e spesa corrente, determinata in 8.484.581,94, pari al 12,29%;
4. rispetterà a livello programmatico tutti gli altri vincoli diretti ed indiretti attualmente esistenti in tema di personale;

RICORDATO che l'Ente non ha esternalizzato servizi e che, pertanto, non esiste personale da trasferire alle dipendenze del nuovo soggetto;

DATO ATTO che nell'Ente, stante la sua tipologia, non possono essere presenti le figure dirigenziali, di fatto sostituite da dipendenti a cui vengono attribuite le responsabilità dei servizi;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi;

DELIBERA

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2021 dipendenti in soprannumero;

di dare atto che nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2021 dipendenti in eccedenza;

di dare atto che l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2021 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

di dare corso all'adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2021 e per il triennio 2021/2023;

di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della presente deliberazione;

di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito, con separata votazione e ad unanimità dei voti espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e

s.m.i.

Sulla Proposta n.5 del 08-01-21 relativa alla presente Delibera di Giunta comunale n.28 del 29-01-21 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere Favorevole per la regolarità tecnica, contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Pietro FISCALETTI

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene pubblicata oggi 17-02-2021 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 17-02-2021 al 04-03-2021 e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera prot.n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA